

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 02/04/2020

FATTO

Il cliente, stipulato in data 04/07/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, anticipatamente estinto nel mese di settembre 2019, dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso di € 1.137,62, oltre agli interessi legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma di avere offerto al cliente, in sede di riscontro al reclamo, la somma di € € 311,66, da lui rifiutata; eccepisce la natura *up front* delle commissioni di attivazione, in quanto riferite alla fase preliminare alla conclusione del prestito, nonché delle commissioni di intermediazione, trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al Mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; eccepisce la natura *up front* anche delle spese di istruttoria.

In virtù di quanto esposto la banca chiede, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di circoscrivere l'importo dovuto a quanto offerto in sede di reclamo.

Nelle repliche, il cliente precisa che la somma che l'intermediario afferma di aver rimborsato in conteggio estintivo (€ 180,15) è riferita alle commissioni di gestione e che il rimborso di tale voce, inizialmente domandato in sede di reclamo, non viene richiesto in sede di ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Il Collegio muove dal constatare che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di 63 rate sulle 120 complessive sulla base del conteggio estintivo del 31/01/2019, versato in atti. Viste le condizioni economiche e le previsioni in materia di estinzione anticipata, il Collegio rileva che il contratto esclude il rimborso di alcuni costi, indicati nelle lettere A), B), E), F). Poiché le previsioni contrattuali che, in deroga all'art. 125-sexies TUB, riducono il livello di tutela del consumatore sono incontrovertibilmente nulle, il Collegio, dichiarata la loro inefficacia, procede alla quantificazione dell'importo dovuto al cliente, previa qualificazione dei costi come *recurring* o *up front*. In seguito, i criteri di calcolo da applicare saranno quelli, operanti in via suppletiva, elaborati dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

Alla luce degli orientamenti di tutti i Collegi, le Commissioni di attivazione rivestono natura *recurring*, mentre le Commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria hanno natura *up front*. L'intermediario, infatti, ha prodotto copia del contratto di conferimento di incarico, da cui si evince che l'attività dell'agente era limitata alla fase prodromica alla stipula del contratto.

Ciò premesso, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), tenuto conto delle restituzioni già intervenute, il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.526,86	Tasso di interesse annuale	7,13%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	193,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	47,50%
Data di inizio del prestito	01/11/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	25,52%

rate pagate	63	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria (A)				350,00	Upfront	25,52%	89,30	0,00	89,30
Commissioni di attivazione (B)				810,60	Recurring	47,50%	385,04	0,00	385,04
Oneri di intermediazione (F)				1.234,43	Upfront	25,52%	314,97	0,00	314,97
Totale				2.395,03					789,30

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Infine, il Collegio accoglie la domanda relativa agli interessi legali, con decorrenza dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 789,30, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA